



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 27

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare
riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

AUDIZIONE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA

30^a seduta: martedì 13 novembre 2007

Presidenza del presidente TOFANI

I N D I C E**Audizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia**

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5 e passim		DUCHINI	Pag. 3, 4, 5 e passim
ZUCCHERINI (RC-SE)	6			

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democratici cristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

Interviene, in rappresentanza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, la dottoressa Antonella Duchini.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.

Avverto che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 13 del Regolamento interno della Commissione, sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

E' oggi presente, in rappresentanza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, la dottoressa Antonella Duchini, sostituto procuratore presso il medesimo Tribunale, che saluto e ringrazio a nome della Commissione per aver aderito al nostro invito.

Come sarà certamente noto alla nostra ospite, la Commissione, oltre a seguire le problematiche relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, si interessa anche delle realtà in cui si sono verificati gli infortuni, considerando soprattutto l'esigenza dei familiari delle vittime di infortuni di avere risposte adeguate da parte della giustizia (sebbene in presenza della morte di un essere umano risulti assai difficile immaginare qualcosa di realmente adeguato).

Quello al nostro esame è un caso rispetto al quale ci vengono richieste delle notizie di carattere generale. Pertanto, considerata la competenza delle autorità giudiziarie e, nello specifico, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, abbiamo ritenuto opportuno ascoltare direttamente il sostituto procuratore, al fine di comprendere meglio quanto è avvenuto nell'infortunio mortale occorso al signor Nicola Coniglio e ad altri due suoi colleghi e ai soggetti che sono stati poi ritenuti responsabili dello stesso. Chiedo quindi alla dottoressa Duchini di fornirci al riguardo ragguagli e notizie, estremamente importanti per il lavoro che sta svolgendo la nostra Commissione.

DUCHINI. Signor Presidente, vorrei in primo luogo rilevare che per quanto riguarda la fattispecie in esame, la tragedia oggetto della nostra attenzione – la definirei così – è intervenuta la sentenza del GUP di Perugia, resa con giudizio abbreviato, in data 20 settembre 2007. Per questo motivo, se il Presidente riterrà opportuno acquisirli, consegnerei agli atti della Commissione alcuni degli atti più importanti relativi al procedimento, or-

mai pubblici vista l'emanazione della sentenza. Nello specifico mi riferisco: al dispositivo della sentenza, che manca però ancora delle motivazioni, alle informative di reato, alle testimonianze assunte, alla consulenza tecnica espletata, all'avviso di conclusione dell'indagine e alla richiesta di rinvio a giudizio. Si tratta, ripeto, di atti giudiziari che non so se rientrino nell'interesse della Commissione.

Quanto allo svolgersi del fatto, posso dire che purtroppo si è trattato di uno dei numerosissimi, troppi, incidenti sul lavoro con esito mortale. Nel caso di specie, tre lavoratori si trovavano ad una altezza indicativamente di 12-15 metri, all'incirca corrispondente al quinto piano di un edificio situato in via dei Filosofi a Perugia, il luogo dove è avvenuta la tragedia. Questi operai stavano lavorando su una di quelle che vengono definite piattaforme automontanti, ovvero strutture di acciaio che si muovono salendo lungo un traliccio fisso, assicurato al terreno, attraverso un meccanismo abbastanza complicato e con particolari caratteristiche tecniche per il cui uso è richiesta una specifica preparazione dei lavoratori.

Nel caso in esame, in base a quanto rilevato dalla consulenza ingegneristica espletata, il traliccio, non essendo stato montato correttamente prima di essere fissato alla parete dell'ultimo piano, non ha retto il peso della piattaforma che si è a quel punto inclinata, determinando così la rovinosa caduta da un'altezza di circa 15 metri dei tre operai, due dei quali sono morti sul colpo, mentre il terzo, il signor Giovanni Lanza, è deceduto a causa delle lesioni riportate nell'infortunio, solo successivamente dopo un periodo di coma durato qualche mese. Questi in estrema sintesi i fatti.

PRESIDENTE. Se possibile, vorremmo avere qualche ulteriore chiarimento sul seguente aspetto. Lei, dottoressa Duchini, ha fatto riferimento all'emanazione della sentenza avvenuta lo scorso settembre con la quale il titolare della ditta, il signor Paolo Millucci, è stato condannato attraverso il giudizio abbreviato, richiesto dall'imputato. Mi sembra, invece, che sia stato prosciolto l'altro indagato, il signor Marcello Mercanti, direttore dei lavori.

DUCHINI. Non c'è stato proscioglimento, giacché la posizione del suddetto signor Marcello Mercanti è stato stralciata e il procedimento è stato successivamente archiviato; tanto che il Mercanti non è passato nemmeno per la causa processuale. Ciò in ragione del fatto che la consulenza espletata ha posto in essere che la colpa del datore di lavoro, poi condannato, riguardava una responsabilità per omissione.

Infatti, se è vero che la struttura utilizzata corrispondeva ai requisiti richiesti e pur avendo superato il collaudo che accertava il regolare funzionamento del meccanismo, si è rilevata una carenza macroscopica sul piano della formazione dei lavoratori che avrebbero dovuto montare la piattaforma automontante. Tale carenza formativa circa le caratteristiche tecniche e le competenze necessarie per svolgere correttamente quel lavoro è risultata determinante nella causazione dell'evento.

Ragion per cui il nesso di causalità tra la colpa e l'evento – questo è un fatto tecnico processuale che non so quanto possa interessare la Commissione – sussisteva soltanto in capo al datore di lavoro, posto che il direttore dei lavori non ha alcuna specifica competenza in ordine alla formazione dei lavoratori: anche se è competente relativamente al cantiere ed alla sicurezza dello stesso, mai – lo ribadisco – può averla nella formazione dei lavoratori che dipendono soltanto dal datore di lavoro.

PRESIDENTE. Devo dire che noi abbiamo un concetto più ampio della sicurezza del cantiere.

DUCHINI. Se posso aggiungere una notazione, credo che in tal caso il problema si sia posto probabilmente per una questione ben più rilevante che non quella del giudizio penale, che sicuramente non può svolgere il ruolo di reintegrazione della vita di tre persone, che quella vita hanno perso nell'esercizio del loro lavoro. Quello in questione era infatti un problema di natura civilistica che esulava dal processo penale, ma che era comunque gravissimo, posto che il cantiere non risultava assicurato. Ne consegue che i familiari dei lavoratori deceduti non godranno di alcun risarcimento in sede civilistica, o meglio, ne fruiranno ma solo sulla carta, visto che non riusciranno mai ad ottenerlo. Questo era un problema di rilevanza enorme che però, ripeto, esulava dal giudizio penale.

PRESIDENTE. Un'ultima richiesta prima di lasciare la parola ai colleghi che intendono intervenire. Innanzi tutto mi interessa sapere se il titolare della ditta fosse anche preposto; questo è un passaggio molto delicato che ha determinato in noi qualche perplessità.

DUCHINI. Il fatto che il titolare fosse preposto nel caso di specie non era nemmeno previsto, considerato che si trattava di una ditta individuale che aveva solo due lavoratori dipendenti dei tre che poi sono deceduti. Il terzo, nello specifico proprio il signor Nicola Coniglio, figurava come lavoratore autonomo, ma, nel corso dell'indagine nella fase istruttoria, è poi emerso che sostanzialmente questa era una rappresentazione formale della sua qualifica. In realtà, il signor Coniglio Nicola, fino all'anno prima dipendente del Millucci, era stato invitato proprio da quest'ultimo – non so dire per quali convenienze personali – ad iscriversi come artigiano edile (quindi, come lavoratore autonomo).

Nella sostanza, però, non era stato modificato alcunché, nel senso che, comunque, il signor Coniglio veniva incaricato dal Millucci di svolgere certi lavori per i quali riceveva un compenso praticamente identico a quello che riceveva quando era dipendente. Questo, per quanto riguarda la posizione del signor Coniglio.

Gli altri due, invece, erano lavoratori qualificati come operai, però con professionalità tali da escludere che fossero stati resi sufficientemente edotti di come avrebbero dovuto montare quella piattaforma. Si tratta di una macchina che sicuramente risolve moltissimi problemi in edilizia,

che però è molto pericolosa, se non utilizzata con le dovute cautele; bisogna seguire attentamente sia il corso per la formazione sia le istruzioni per il suo utilizzo, nel momento in cui ci si trova a dover operare in cantiere con quell'attrezzatura.

Gestendo una ditta individuale, il Millucci faceva tutto: era il titolare e la persona preposta alla vigilanza. Nel caso di specie non solo non aveva formato il personale, ma non aveva nemmeno vigilato sulle sue condizioni lavorative. Gli operai avevano montato e rismontato l'impalcatura senza aver ricevuto la formazione tecnica necessaria per sapere dove agganciare i rivetti (ogni tre metri dovevano ancorare al muro il traliccio che reggeva la piattaforma), senza essere stati resi edotti di quali e quanti viti occorreva montare, né del pericolo rappresentato dalla pressione del pulsante di movimento prima che fosse stato effettuato il preventivo ancoraggio della piattaforma e del traliccio alla parete.

Dalla consulenza è emerso che la causa dell'evento è chiaramente riconducibile a questo difetto di formazione da parte degli operai, che non sapevano come gestire un macchinario oggettivamente utile e perfetto nel suo insieme, ma tale da poter essere azionato soltanto da personale altamente specializzato dopo aver seguito un corso di formazione (e non chiunque).

Gli operai erano muratori e – tanto per aggiungere un particolare – non avevano nemmeno idea del fatto che, poiché quella parete aveva un rivestimento di mattonelle, probabilmente si sarebbe dovuta prestare particolare attenzione anche alla lunghezza degli ancoraggi. Dico questo non perché questa circostanza sia poi risultata una causa dell'evento, ma perché dimostra quanto poco gli operai fossero avvezzi a quelle manovre.

ZUCCHERINI (RC-SE). Dottoressa Duchini, vorrei rivolgerle una domanda: se ricordo bene, l'impalcatura è caduta perché, quando è arrivata in alto, le grappe che la tenevano al muro si sono staccate.

DUCHINI. No, senatore Zuccherini. Questo è quanto era emerso da un primo sopralluogo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del fuoco, i rappresentanti dell'ASL e poi sono arrivata io quando i corpi però erano già stati spostati (anche perché uno era ancora vivo). Il primo intervento, quindi, è stato quello del 118 per trasportare immediatamente via l'operaio vivo. Ricordo bene che, alzando gli occhi, si provava un senso di angoscia, perché si vedevano i quattro rivetti – che avrebbero dovuto sostenere il traliccio portante – staccati dalla parete. Questa è la ragione per cui anche la stampa, in un primo momento, diceva che per ancorare il traliccio alla parete erano stati usati ganci non idonei (non essendo ingegnere non conosco la loro denominazione tecnica).

Invece, la consulenza poi espletata da due ingegneri (uno edile e uno meccanico, quindi competenti sia per la parte meccanica della struttura autoportante sia per la parte edilizia dell'edificio) ha dimostrato che, anzi, i rivetti hanno perfettamente retto. Il problema è stato costituito dal loro mancato aggancio. Se posso portarvi via altri cinque minuti vorrei

descrivervi la dinamica dei fatti, tentando di riassumere quanto la consulenza ha diffusamente analizzato.

Ad ogni piano che la piattaforma raggiunge, vanno montati tronconi di traliccio, sui quali essa stessa sale: per questo si definisce automontante. Tali tronconi di traliccio vanno inseriti (perché sono a incastro) e fissati con bulloni. L'ultimo in cima – anzi, il penultimo (perché la piattaforma non è riuscita a salire) – è stato incastrato, ma non sono stati inseriti tutti i bulloni a sigillo. Questo è il motivo per cui, quando la piattaforma è salita, il traliccio autoportante, non essendo perfettamente incastrato, non ha costituito un corpo unico con la parete. Se posso permettermi di dirlo, così è andata peggio: infatti, se il traliccio fosse uscito, forse la piattaforma sarebbe caduta dritta e avrebbe potuto comunque causare lesioni agli operai, ma il danno sarebbe stato minore.

Invece cosa è successo? Il traliccio autoportante non ha retto il peso della piattaforma, la quale si è inclinata: non essendo più bilanciata, essa ha strappato dalla parete l'ultimo gancio messo per ancoraggio, facendo precipitare i lavoratori. Tale ammasso d'acciaio ha poi continuato il suo movimento, perché era di dimensioni notevoli (quasi pari all'intera parete di quest'Aula; ve ne ho portato anche le fotografie). Il suo stesso peso ha fatto da leva rispetto al traliccio, che si è piegato, facendola cadere al suolo, schiacciando una macchina parcheggiata in un distributore di benzina (per fortuna, era vuota, altrimenti staremmo qui a discutere non solo dei poveri tre operai, ma di ben altro).

PRESIDENTE. Avrei un'ultima richiesta da farle, dottoressa Duchini, per quanto riguarda le motivazioni della sentenza.

DUCHINI. Non sono state ancora comunicate.

PRESIDENTE. Vorrei chiederle se il suo Ufficio potesse essere così cortese da farcele avere, anche perché mi sembra che dal patteggiamento...

DUCHINI. Non vi è stato un patteggiamento, ma un giudizio abbreviato.

PRESIDENTE. Allora non mi erano state riferite notizie precise, le chiedo scusa.

Nel giudizio abbreviato, il responsabile è stato condannato a due anni e otto mesi: eppure, di fatto, ci troviamo di fronte ad un omicidio plurimo; sarebbe quindi interessante conoscere le motivazioni della sentenza, per comprendere questa decisione, nel merito della quale ovviamente non entro.

DUCHINI. Sulla quantificazione della pena?

PRESIDENTE. Sì.

DUCHINI. Non posso dire quale sia stato il principio seguito dal giudice nel determinarla, in primo luogo perché non sono nella sua testa e, in secondo luogo, perché non ho ancora le motivazioni, quindi non so cosa dire.

So però che in aula si è discusso sulla quantificazione della pena, perché le parti civili pretendevano una condanna esemplare. Se può servire in qualche modo alla Commissione, devo dire che a questa condanna esemplare mi sono opposta. La condanna non deve essere esemplare. La condanna, a mio giudizio, deve essere giusta. La pena deve essere equa ed è tale se rispetta le regole procedurali perché nessuno di noi può accamparsi o arrogarsi il diritto di inventare delle pene o andare al di là dei limiti stabiliti.

In questo caso la quantificazione della pena è stabilita partendo dalla pena base per l'omicidio colposo (che va da sei mesi a cinque anni), aggiungendovi le aggravanti nel caso di specie perché plurimo e perché si trattava di infortuni sul lavoro.

PRESIDENTE. Può arrivare fino a 12 anni?

DUCHINI. No. Il minimo editto invece che sei mesi è aumentato ad un anno e può essere accresciuto per il numero delle persone decedute o infortunate; però, non può superare il triplo della pena massima: 15 anni.

C'è, però, da aggiungere che nella quantificazione della pena – questo è l'altro parametro da seguire perché il primo è quello dei limiti editto – bisogna tener conto di altre due circostanze: la concedibilità o meno delle circostanze attenuanti generiche, nel caso di specie, e soprattutto la parametrizzazione della pena attraverso i criteri che il codice stabilisce e che, quindi, occorre seguire nel decidere quale pena dare nel caso concreto. Mi riferisco agli articoli 133, 133-bis e seguenti del codice penale.

Allora, in questo caso, in quanto alla concedibilità delle attenuanti generiche è vero che il fatto era ed è obiettivamente di grande valenza, perché hanno perso la vita tre persone, ma è altrettanto vero che l'imputato risultava incensurato; non si individua, pertanto, un motivo valido per ritenere che non possa fruire della concedibilità delle attenuanti generiche.

L'altra considerazione riguarda il parametro che la legge ci obbliga a seguire per individuare la pena nel caso concreto. Il più importante di questi parametri è il grado del dolo o della colpa. Ora, chiaramente siamo in ambito di delitto colposo e, quindi, occorre andare a verificare il grado della colpa e cioè se si trattava di una colpa macroscopica o se era una colpa diversa. Nel caso di specie penso che purtroppo – se posso permettermi – il limite editto in fattispecie del genere è forse troppo limitato e ristretto; questa, però, è una valutazione che non devo fare io, ma il legislatore.

Dovendo giudicare il grado della colpa, credo che questo fosse obiettivamente minimo perché era una colpa per omissione e non riguardava la mancanza di strumenti di sicurezza nel cantiere, la fornitura di materiale scadente, una piattaforma non in grado di operare e magari tenuta male

o difettosa, senza controlli o pulsanti di sicurezza. Non si trattava di nulla di tutto questo, ma di una colpa per omissione gravissima, tanto che c'è stata una condanna, anche se sempre per colpa per omissione.

Su questi punti, che ho cercato di riassumere brevemente, si è discusso in aula nel momento finale della discussione. Il giudice ha ritenuto attraverso le sue valutazioni, che poi leggeremo nella sentenza, di contenere la pena in questo limite.

PRESIDENTE. Speriamo di vedere al più presto le motivazioni.

Ringrazio la nostra ospite per il prezioso contributo offerto ai lavori della Commissione e dichiaro conclusa l'audizione.

I lavori terminano alle ore 14,30.

